

Regione Puglia
Assessorato ai Lavori Pubblici
L'ASSESSORE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 135/A V Legislatura

Disegno di legge

**NORME IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO E DI
UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE**

Relazione

Regione Puglia
Assessorato ai Lavori Pubblici

L'ASSESSORE

La legge regionale 16.05.1985 n. 27, all'art. 2, comma 1, lett. i), prevede che la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di edifici di culto e delle opere annesse, destinate all'esercizio dello stesso, sono di competenza della Regione, cosicché all'esecuzione delle relative opere può provvedere la Regione stessa nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa tuttavia che la competenza della Regione decorrerà dalla data di trasferimento da parte dello Stato delle relative funzioni.

All'epoca dell'emanazione della legge regionale era, infatti, in vigore la legge statale 18.04.1962 n. 168 che autorizzava il Ministero dei LL.FP. ad assumere a totale suo carico i lavori riguardanti



3


Regione Puglia
Assessorato ai Lavori Pubblici

L'ASSESSORE

l'edilizia per il culto.

Con l'abrogazione della legge n. 168/1962 disposta dall'art. 74 della legge 20.05.1985 n. 222 che reca norme sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero, la competenza prima statale, e' stata di fatto trasferita -per la Puglia- alla Regione, per effetto proprio della citata legge regionale n. 27/1985 - che porta una data di solo 4 giorni prima.

Poiche' non si e' provveduto finora ad una puntuale definizione delle opere che rientrano nella categoria degli "edifici di culto e delle opere annesse", la norma regionale e' rimasta sostanzialmente inapplicata e gli interventi regionali nel settore si sono limitati a quelli piu' modesti, consentiti dall'art. 19 della stessa



H

Regione Puglia
Assessorato ai Lavori Pubblici

L'ASSESSORE

legge regionale n. 27/1985 in materia di ripristino di opere di pubblico interesse danneggiate da calamita' naturali o di consolidamento statico di opere di interesse storico-monumentale o artistico.

Il disegno di legge, in oggetto, all'art.1. provvede appunto a tale definizione, allargando il possibile intervento regionale alle opere che, nell'ambito del ministero pastorale, perseguono fini educativi, culturali, sociali, di istruzione religiosa e di formazione del clero.


L'art. 2 regola la formazione dei programmi annuali di intervento individuando negli ordinari diocesani (e nelle equivalenti autorita' per le altre confessioni religiose) gli interlocutori della Regione; cio' per una corretta ed equilibrata gestione delle risorse, possibile solo mediante una programmazione unitaria, che



consideri i fabbisogni su scala comprensoriale.

Occorre, inoltre, consapevolmente, sottolineare che le attuali disponibilita' del bilancio, rendono per ora poco efficace il provvedimento legislativo in argomento, ma, proprio per questo, nell'attesa che vengano attivate adeguate risorse nei prossimi esercizi finanziari, si e' ritenuto opportuno regolamentare i comportamenti delle Amministrazioni comunali circa l'uso delle quote degli oneri di urbanizzazione secondaria percepite con il rilascio delle concessioni edilizie ex legge n. 10/1977 e destinate alla realizzazione di chiese e di altri edifici di carattere religioso.

A cio' provvede l'art.3 che individua modi e tempi per l'erogazione delle predette quote agli aventi diritto, nonche' le modalita' per l'utilizzo delle stesse.



6

Regione Puglia
Assessorato ai Lavori Pubblici

L'ASSESSORE

Cio' consentira' anche in permanenza di carenze finanziarie da parte di questa Regione, di assicurare una continuita' di interventi in questo particolare settore delle opere pubbliche che non trova altrimenti canali di finanziamenti o possibilita' di interventi di tipo diverso ancorche' straordinario o eccezionali.

L'art. 4 infine abroga il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 27/1985.


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
L'ASSESSORE

Disegno di Legge

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA DI CULTO
E DI UTILIZZAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
(6.5.1991)

Legge4


A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A faint, rectangular stamp or mark at the bottom right of the page, with illegible text inside.

Art. 1

(Definizioni)

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dello art.2, comma 1, lett.1) della Legge regionale 16 maggio 1985 n.27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
- le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività: educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;
- gli immobili destinati alla formazione del clero;
- gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.-



Art.2

Programma annuale di finanziamento

1. Gli enti proprietari e le competenti autorità religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordinari diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorità riconosciute a norma di legge, formulano entro il 31 gennaio di ciascun anno le domande di concessione di contributi, indirizzate all'Assessorato regionale ai LL.PP., corredate da un progetto di massima delle opere da realizzare e da un preventivo sommario della spesa occorrente.-

2. In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.-

3. La Giunta inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di finanziamento di cui all'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985 n.27, tenendo conto degli interventi realizzabili dagli stessi soggetti richiedenti con i fondi di cui all'art.3 della presente legge e con priorità per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.-



Art.3

Contributi di urbanizzazione secondaria

1. I Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno devolvono alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.-

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati avuto riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche riguardanti l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni abbiano eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree.-

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art.2, in misura proporzionale alla consistenza nel Comune delle comunità di diversa confessione.-

4. Tali somme dovranno essere utilizzate per la esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione, anche ordinaria, di edifici di culto ed opere



annesse destinate allo esercizio dello stesso, come definiti dall'art. 1 della presente legge, in modo che risulti una corrispondenza tra somme versate e somme investite per ciascun Comune al compimento di un quinquennio.- Le competenti autorità religiose trasmettono ai Comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica dell'utilizzo delle stesse.-

5. Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.-

6. E' in facoltà delle competenti autorità religiose di stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.-



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
L'ASSESSORE


Art.4

Abrogazioni e norma finanziaria

1. E' abrogato il comma 2 dell'art.2 della legge regionale 16 maggio 1985 n.27.-

2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.-





REGIONE PUGLIA

13 ~~4~~

ASSESSORATO Ragioneria

26 APR. 1993

SETTORE Ragioneria

UFFICIO AA. 44 - Segreteria

Prot. N. 20/P. 002061 Pos. 2244 All. n.

Risp. al Foglio n. del

Alta Segreteria della
Giunta Regionale
e.p.c. Ministero di Lavori Pubblici
- Sede -

Oggetto: d.d.l. "norme in materia di edilizia di culto e di abitazione degli oneri di urbanizzazione".

Si trasmette, per gli ulteriori adempimenti, il d.d.l. in oggetto indicato, precisando quanto segue:

- il comma 3 dell'art. 2 dovrebbe prevedere l'ammissibilità a finanziamento nei limiti degli stanziamenti fissati con le leggi annuali di bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla V Commissione Consiliare permanente il 4/5/93

Il Coordinatore
(di Paolo Carnerali)
[Signature]

l'osservazione è corretta ma va riferita alla
stanziamento delle L.R. 22/85 cui la norma
richiesta dal settore regionale fa rinvio -

26.4.93